

**CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL
DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2013, N. 104, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2013, N. 128.****1. DESTINATARI DELL'INTERVENTO**

Possono beneficiare dei contributi gli studenti, anche con disabilità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, delle scuole secondarie di primo e di secondo grado statali e paritarie, frequentanti l'anno scolastico 2013/2014, in possesso dei requisiti di ammissione di seguito specificati.

2. TIPOLOGIA DEI BENEFICI E DEI CONTRIBUTI

I benefici e i contributi sono concessi agli studenti che non ricevano o che non abbiano ricevuto altri analoghi benefici erogati da pubbliche amministrazioni per le medesime finalità, per:

- a) Servizi di trasporto urbano ed extraurbano finalizzato al raggiungimento della sede scolastica anche con riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità;
- b) Servizi di assistenza specialistica, anche attraverso pulmini attrezzati con personale specializzato con riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104,

3. REQUISITI DI ACCESSO

Possono fruire dei benefici e dei contributi gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado statali e paritarie, residenti nella territorio della Puglia, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Specifiche esigenze di trasporto e di assistenza specialistica, con particolare attenzione alle peculiari necessità degli studenti con disabilità, autocertificate in base alla distanza dalla sede scolastica;
- b) Condizioni economiche accertate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ai sensi del Decreto legislativo 31.3.1998, n. 109 e successive modificazioni; l'ISEE non deve essere superiore al limite massimo di € 10.632,94.

Per l'accesso ai benefici e nella formazione delle graduatorie, si tiene conto prioritariamente delle condizioni economiche degli studenti di cui alla lettera b), a parità di condizioni economiche, si valuta il requisito della disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 e successivamente della distanza dalla sede scolastica di cui alla lettera a).

4. PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

I Comuni provvedono con propri avvisi pubblici ad attivare l'intervento in favore degli studenti appartenenti a famiglie con ISEE non superiore ad € 10.632,94, sulla base del requisito della residenza anagrafica.

5. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di contributi, sottoscritta dal richiedente per autocertificazione secondo la vigente normativa, è redatta avvalendosi del modello allegato.

La domanda può essere presentata al Comune di residenza, entro il **30 maggio 2014**, dal genitore, anche adottivo o affidatario, o da altro soggetto avente la rappresentanza legale; può essere presentata dallo studente, se maggiorenne.



All'istanza deve essere allegata l'Attestazione ISEE con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2013 - periodo d'imposta 2012, l'eventuale Verbale di visita medica eseguita ai sensi della Legge n. 104/92.

6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Comune, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge e dai presenti criteri, accertata la completezza e la veridicità delle informazioni fornite ai sensi della normativa vigente, procede alla formazione ed approvazione di una graduatoria per ogni ordine scolastico, in relazione ai seguenti punteggi:

- **ISEE del nucleo familiare max punti 20**
 - da € 0 a € 2,500 punti 20
 - da € 2.500,01 a € 5.000 punti 15
 - da € 5.000,01 a € 7.500 punti 10
 - da € 7.500,01 a € 10.632,94 punti 5
- **Trasporto studente con disabilità, anche con mezzo privato in località non servite da mezzi pubblici idonei per il collegamento con l'istituzione scolastica frequentata**
 - Extraurbano superiore a 20 km. punti 25
 - Urbano e extraurbano fino a 20 km. punti 15
- **Trasporto pubblico altri studenti (distanza chilometrica)**
 - Extraurbano superiore a 20 km punti 15
 - Urbano o extraurbano fino a 20 Km punti 5
- **Servizi di assistenza specialistica per alunni disabili ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104 del 1992 anche attraverso mezzi di trasporto attrezzati con personale specializzato** punti 30

7. CONCESSIONE DEI BENEFICI

Gli importi dei benefici vengono quantificati secondo la seguente tabella:

Ordine scolastico	Importo standard (senza disabilità)	Importo standard (con disabilità)
Scuola secondaria di 1° grado	€ 100	€ 150
Scuola secondaria di 2° grado	€ 150	€ 200

I Comuni, tenuto conto della somma loro assegnata, che provvedono a ripartire tra i due ordini scolastici, potranno aumentare o diminuire gli importi standard sino ad un massimo del 30%.

I Comuni trasmettono entro il **30 giugno 2014**, agli Uffici regionali competenti per provincia (indicati in calce) una comunicazione con gli esiti della fase istruttoria. La Regione Puglia, ricevuti i dati sulle istanze ammesse ai benefici, procede a liquidare i contributi assegnati.

I Comuni liquidano le somme agli aventi diritto entro 30 gg. dalla data di accredito da parte della Regione.

Il Dirigente del Servizio
(Dott.ssa Maria Rosaria Gemma)

Maria Rosaria Gemma

